



Allegato "A" al Rep. n. 14046 Racc. n. 6849 del 29.10.2020

## FONDAZIONE ITALIANA DI LENITERAPIA - FILE - ONLUS FIRENZE

### 1. COSTITUZIONE

Per volontà dei fondatori e in attuazione dell'iniziativa promossa dal "Comitato per la Fondazione Cure Palliative - Città di Firenze", nel 2003 è stata costituita una fondazione avente il carattere di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata:

«FONDAZIONE ITALIANA DI LENITERAPIA - FILE – ONLUS».

La Fondazione si propone di svolgere attività finalizzate a garantire la qualità e la dignità della vita a persone affette da malattie evolutive in fase avanzata, secondo i principi della leniterapia o medicina palliativa e a sostenere i loro familiari.

### 2. FONDAZIONE

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della normativa del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e leggi correlate. Pertanto la Fondazione subordinatamente all'istituzione ed all'effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche "RUNTS") ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o in forma abbreviata "CTS") adegua la propria disciplina a quella degli enti del terzo settore di cui al richiamato D.lgs ed assume la seguente denominazione: "FONDAZIONE ITALIANA DI LENITERAPIA – FILE – ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma abbreviata anche "FONDAZIONE ITALIANA DI LENITERAPIA – FILE – ETS".

### 3. SEDE

La Fondazione ha sede in Firenze, Via San Niccolò n. 2.

Il trasferimento della sede, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica dello Statuto, facendo unicamente carico, all'Organo Amministrativo, di comunicare all'Autorità competente il nuovo indirizzo.

Il trasferimento della sede sociale in altro Comune o l'istituzione di sedi secondarie, pur essendo rimesse all'esclusiva valutazione del Consiglio di Amministrazione, comportano la modificazione del presente statuto.

### 4. CARATTERE NON LUCRATIVO E DURATA

La Fondazione è apolitica, apartitica e acconfessionale.

Non ha scopo di lucro e durante la sua esistenza non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

La Fondazione ha la durata illimitata.

### 5. FINALITA'

La Fondazione, persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale e, si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (art. 5 D.L. 117/2017), che vengono trascritte secondo la distinzione operata dal Decreto Legislativo:

- **interventi e servizi sociali** di cui alla lettera a) dell'art. 5 comma 1 del D.lgs 117/2017 atti a garantire la qualità della vita, a ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, di difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

- **interventi e prestazioni sanitarie** di cui alla lettera b) art. 5 comma 1 del D.lgs 117/2017, assistendo secondo i principi della medicina palliativa o leni-

terapia le persone affette da malattie evolutive inguaribili sia a domicilio, che presso strutture ospedaliere o in hospice e collaborando con strutture pubbliche o private e favorendo la nascita di nuove.

- **interventi e prestazioni socio-sanitarie** di cui alla lettera c) art. 5 comma 1 Dlgs 117/2017, in favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo, finalizzate alla rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti, contribuendo alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale.

- **educazione, istruzione e formazione professionale** di cui alla lettera d) art. 5 comma 1 Dlgs 117/2017, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, aventi ad oggetto tematiche attinenti, direttamente o indirettamente, alle finalità della Fondazione, attraverso lo svolgimento di attività di formazione di personale medico, paramedico di volontari, corsi, laboratori, seminari, e incontri.

- **ricerca scientifica di particolare interesse sociale** di cui alla lettera h) art. 5 comma 1 Dlgs 117/2017, riguardante la prevenzione, diagnosi, cura delle patologie che interessano la Fondazione, studi statistici per l'individuazione dei bisogni e le aree di intervento, mediante affidamento ad università, enti di ricerca, scuole, istituzioni aventi finalità di ricerca.

- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale** di cui alla lettera i) art. 5 comma 1 Dlgs 117/2017, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, con lo scopo di divulgare la conoscenza della leniterapia o medicina palliativa, le conoscenze acquisite nel campo degli interventi assistenziali della Fondazione, valorizzare la pratica del volontariato attraverso la produzione di iniziative e pubblicazioni editoriali in qualsiasi forma (cartaceo, digitale, ecc.) nonché attraverso la promozione di iniziative, convegni, congressi, seminari e eventi di ogni genere anche in collaborazione con enti pubblici o privati, nell'ambito dei temi riguardanti le finalità e attività della Fondazione.

Per il raggiungimento dei propri fini, la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con la Pubblica Amministrazione, con Enti pubblici o privati e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali di cui condivide finalità e metodi.

Avvalendosi dell'opera dei propri volontari, sostenitori o terzi, si propone di:

- sostenere e contribuire allo sviluppo delle strutture pubbliche e private e delle organizzazioni di volontariato che si dedicano alla leniterapia o cure palliative;

- promuovere iniziative di comunicazione più opportune attraverso diversi media;

- svolgere attività di informazione e consulenza ai malati e alle famiglie;

- fornire informazioni sull'accesso ai servizi, anche mediante strumenti appositamente studiati e realizzati;

- svolgere attività di assistenza alle famiglie e ai malati o direttamente o attraverso altre strutture;

- promuovere la diffusione della cultura della leniterapia o medicina palliativa ed organizzare corsi di formazione professionale, dibattiti, convegni;

- svolgere attività editoriale, divulgativa e didattica promuovendo la pubblicazione di libri, materiali illustrativi, audio-visivi, nonché promuovere ed organizzare convegni scientifici e campagne di sensibilizzazione della pubbli-

ca opinione;

- istituire ed erogare premi e borse di studio;
- acquistare ed assumere il possesso di beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili o necessari per l'espletamento della propria attività;
- organizzare spettacoli, concerti, convegni altre manifestazioni e/o eventi;
- sostenere, anche economicamente e finanziariamente, enti e organizzazioni aventi finalità affini o analoghe.

La Fondazione potrà collaborare e condividere progetti con fondazioni o enti di un terzo settore esistenti e partecipare alla costituzione di altre fondazioni, associazioni o consorzi, con o senza personalità giuridica, italiani o esteri, che abbiano tra i propri fini scopi uguali o connessi a quelli propri o che, operando in settori connessi al proprio, possano apportare alla Fondazione uno specifico contributo in termini di risorse umane *culturali* organizzative, patrimoniali e finanziarie.

#### **6. ATTIVITA' ACCESSORIE E CONNESSE**

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, secondarie e strumentali, a condizione che siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi dell'art. 6 Dlgs 117/2017 e dalla normativa vigente, o che sarà emanata in materia, la cui puntuale specificazione è demandata al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà svolgere operazione ritenuta necessaria o, comunque, opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto ed in particolare:

1. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
2. costruire o affittare immobili da utilizzare per l'esercizio della propria attività;
3. stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
4. partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini od analoghe;
5. promuovere, partecipare o concorrere alla costituzione, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei propri fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali.

#### **7. RACCOLTA FONDI**

La Fondazione, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 117/2017, potrà realizzare in modo continuativo e in forma organizzata attività e iniziative volte a finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi.

In particolare, con la collaborazione di soci, volontari, dipendenti o terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, potrà organizzare eventi, spettacoli, mostre, mercati, vendita prodotti, lanciare campagne di raccolta su tutti i mezzi di comunica-

zione, organizzare cene, ed eventi su invito.

## **8. PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo iniziale di dotazione apportato dal Comitato Promotore e dai Fondatori in occasione dell'atto costitutivo della Fondazione e di successivi atti di adesione o di dotazione;
- dalle donazioni, offerte, elargizioni e disposizioni testamentarie, destinate ad incrementare il patrimonio della Fondazione per espressa volontà di coloro che compiono tali elargizioni e disposizioni testamentarie, per decisione unanime del Consiglio d'Amministrazione;
- da contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Il fondo gestione è costituito:

- dal fondo iniziale apportato dal Comitato promotore;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e strumentali;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio;
- da contributi, offerte, elargizioni e fondi raccolti per sostenere le attività della Fondazione.

Le somme, le rendite e/o i beni del fondo gestione, gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno impiegati per il funzionamento della Fondazione e per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, benemeriti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **9. ORGANI**

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti;
- il Comitato Scientifico;
- il Comitato Organizzatore;

## **10. ASSEMBLEA**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Fondatori e i Sostenitori Benemeriti.

L'Assemblea è competente:

- a nominare uno (o due, qualora il numero dei consiglieri fissati dal CdA sia superiore a cinque) membri del Consiglio di Amministrazione, indicati tra i fondatori e/o soci benemeriti o tra persone che hanno collaborato e/o qualificate a collaborare agli scopi della Fondazione;
- a nominare un membro effettivo ed un membro supplente dell'Organo di controllo in caso di organo collegiale;
- a proporre la nomina di soci benemeriti e di un membro del comitato organizzatore;

- ad indicare gli indirizzi generali e le strategie della Fondazione;
- ad esprimere pareri consultivi su atti ed operazioni sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione;
- ad esprimere il proprio parere *vincolante* sullo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio nel rispetto della normativa vigente in materia;
- a decidere su ogni altra materia che il presente statuto o la legge rimetta alla decisione dell'Assemblea o che ad essa venga sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

#### **11. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre dei soci aventi diritto di voto o tre dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

La convocazione viene effettuata mediante avviso trasmesso a tutti gli aventi diritto nonché ai membri del Consiglio Amministrativo e dell'Organo di controllo, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera, fax o posta elettronica ed inoltre è affisso presso la sede della Fondazione. Nell'avviso viene fissata la data, il luogo e l'ora della convocazione nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento da persona designata dagli intervenuti.

Delle riunioni assembleari viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che può essere scelto anche tra persone estranee alla Fondazione.

#### **12. MAGGIORANZE ASSEMBLEARI**

L'Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei Fondatori e Sostenitori Benemeriti.

Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni Fondatore e Sostenitore Benemerito, può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta da altro avente diritto a partecipare all'assemblea con diritto di voto.

Ciascun Fondatore o Sostenitore Benemerito può rappresentare un massimo di tre soggetti aventi diritto di voto.

#### **13. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo cinque ad un massimo di undici membri secondo quanto stabilirà il C.D.A. uscente all'atto della nomina.

La maggioranza dei membri dovranno essere scelti tra i soci aventi diritto di voto, uno (o due) saranno indicati dall'Assemblea e i restanti componenti tra le persone particolarmente qualificate sul piano professionale, imprenditoriale, culturale e scientifico.

I Consiglieri restano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

Se durante il mandato un consigliere venga a cessare dalla carica, il Consiglio di Amministrazione provvederà per cooptazione a sostituirlo. I consiglieri così cooptati resteranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti

prevale il voto del Presidente. Fanno eccezione i casi nei quali il presente statuto prevede una maggioranza qualificata.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da tre dei suoi membri. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima, con comunicazione scritta da trasmettersi anche via fax o via e-mail, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono da ritenersi altresì validamente costituite con intervenuti dislocati in luoghi diversi, contigui o lontani, con l'osservanza delle seguenti condizioni delle quali dovrà darsi conto nei relativi verbali, e precisamente:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- sia indicato nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

#### **14. COMPITI E POTERI**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per perseguire e realizzare gli scopi istituzionali e per svolgere la relativa attività, provvedendo alla gestione del patrimonio e all'impiego delle risorse finanziarie. All'uopo potrà compiere qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione fatte salve le competenze riservate all'Assemblea dallo statuto o dalla legge.

In particolare:

- nomina tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;

- nomina un Segretario scelto anche tra persone estranee alla Fondazione con il compito di verbalizzare le riunioni, sottoscrivendone i contenuti unitamente al Presidente;

- delibera sull'ammissione dei soci benemeriti e/o la loro esclusione ai sensi del regolamento applicabile al riguardo;

- approva il bilancio sia preventivo che consuntivo;

- approva il bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore ove ne ricorrano i presupposti;

- approva i programmi annuali e pluriennali delle attività sentite, ove opportuno, il parere dell'Assemblea;

-individua le azioni e gli atti da compiere per la realizzazione del programma di attività;

-può delegare parte dei propri poteri di gestione ordinaria al Presidente o ad altri singoli consiglieri preposti a particolari settori di attività;

-assume e licenzia il personale dipendente ed i collaboratori determinando il loro trattamento economico e contrattuale;

-affida incarichi e consulenze a professionisti ed esperti per la soluzione di specifici problemi;

-richiede, qualora lo ritenga opportuno, pareri all'Assemblea, al Comitato scientifico e agli altri Comitati eventualmente istituiti;

-approva gli eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento e alla gestione della Fondazione;

-nomina i membri del Comitato Scientifico, del Comitato Organizzatore e degli altri comitati che ritenesse opportuno costituire; nomina l'Organo di controllo, ed il Revisore legale dei conti fatta salva la facoltà di nomina in capo all'Assemblea di taluni componenti l'Organo di controllo in caso di organo collegiale;

-approva le modifiche da apportare allo Statuto della Fondazione;

-delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal successivo art. 26.

#### **15. PRESIDENTE**

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, dura in carica per quattro esercizi ed è rieleggibile.

Egli sovrintende il buon andamento della Fondazione e coordina l'attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio.

Il Presidente è investito dalla rappresentanza legale della Fondazione e dell'uso della firma e potrà conferire procure speciali per il compimento di determinati atti anche a favore di persone estranee alla Fondazione.

Nei casi di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione salvo poi sottoporli alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

Qualora il Presidente cessi dalla carica, nel corso del suo mandato, il Consiglio provvederà a nominare il successore con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica.

In caso di impedimento o di assenza prolungata del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente che ha carattere vicario.

#### **16. SEGRETARIO**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche non socio, il quale resta in carica per il periodo di tempo fissato dal Consiglio, chiamato a determinarne anche le sue mansioni ed eventualmente il suo compenso. Il Segretario nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e secondo le direttive impartite dal Presidente provvede alla gestione corrente e agli obblighi contabili della Fondazione.

Il Segretario svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo, contabile e fiscale e cura la tenuta dei libri relativi alle adunanze assembleari e del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza o in assenza del Segretario le sue mansioni potranno essere affidate ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

### **17. ESERCIZI-BILANCIO**

Gli esercizi della Fondazione iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il 30 settembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico consuntivo dell'esercizio decorso.

Il bilancio sarà accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e sull'attività svolta, nonché dalla relazione redatta dall'Organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6) del presente statuto in sede di approvazione del bilancio eventualmente descrivendole nella nota integrativa.

Ricorrendone i presupposti, la Fondazione è tenuta a redigere il bilancio sociale in conformità all'art. 14 del Codice Terzo che sarà depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito unitamente agli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

### **18. LIBRI OBBLIGATORI**

Oltre alle scritture contabili ed al bilancio, la Fondazione deve tenere:

-il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;

-il libro dei Fondatori e dei Sostenitori Benemeriti.

I libri sono tenuti a cura dei responsabili di ciascun organo e possono essere consultati dai membri del Consiglio di Amministrazione e dall'Organo di Controllo.

I Fondatori ed i Sostenitori Benemeriti hanno il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri sociali obbligatori di cui al presente articolo, facendone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

### **19. ORGANO DI CONTROLLO**

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo, che può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo resta in carica per quattro esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e su rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.



I componenti dell'Organo di controllo possono, in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **20. REVISORE LEGALE DEI CONTI**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.lgs 117/2017, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **21. COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato scientifico è composto da tre membri a nove membri designati dal Consiglio e scelti tra personalità eminenti nel campo medico, scientifico e culturale.

Il Comitato scientifico:

- esprime pareri di carattere scientifico sull'attività ed i progetti della Fondazione;
- propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione e ne segue lo svolgimento.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Alla loro designazione provvede il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Scientifico uscente.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Presidente della Fondazione o il Consigliere a ciò delegato dal Presidente.

#### **22. COMITATO ORGANIZZATORE**

Il Comitato è composto da tre a undici membri, designati dal Consiglio. Potranno far parte del Comitato organizzatore persone che condividono gli scopi della Fondazione e intendono prestare la loro attività per il loro raggiungimento. Il Comitato proporrà iniziative volte alla diffusione della conoscenza della leniterapia o medicina palliativa, alla raccolta fondi e collaborerà alla loro attuazione.

I membri del Comitato organizzatore durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

#### **23. VOLONTARI**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

#### **24. CARICHE SOCIALI**

Le cariche sociali sono gratuite

Ai detentori delle cariche spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

#### **25. CLASUOLA ARBITRALE**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Prefetto, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Il Collegio Arbitrale procederà in via irrituale e secondo equità, libero da qualsiasi obbligo di forma e il suo giudizio sarà vincolante ed inappellabile per le parti.

La sede dell'arbitrato sarà Firenze.

#### **26. SCIOGLIMENTO**

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione di estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di all'art. 27 codice civile.

La delibera di estinzione sarà valida qualora sia adottata col voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Contestualmente alla delibera di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, potendo sceglierli anche tra gli amministratori uscenti.

In caso di estinzione, successivamente alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, il patrimonio è devoluto, in base a deliberazione del Consiglio di Amministrazione e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri Enti del Terzo settore che perseguano le stesse finalità della Fondazione, e segnatamente in favore di quegli Enti che promuovono la diffusione della cultura della leniterapia e delle cure palliative, il tutto previo parere favorevole dell'autorità preposta dalla legge.

#### **27. NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni vigenti o che saranno emanate in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

#### **28. RINVIO – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Per quant'altro non previsto dal presente statuto, la Fondazione sarà disciplinata dalle norme del Codice Civile, nonché dal Codice del Terzo Settore e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione della Fondazione anche nel registro.

Con l'approvazione del presente statuto, la Fondazione si adegua alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il requisito dell'iscrizione nel predetto Registro, si intende soddisfatto mediante l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

F.to Giuliana Pirovano

F.to Isabella Stefanini teste

F.to Alessandro Pagliai teste

F.to Marcello Focosi Notaio

Sigillo